

7 marzo 2011

5794/CT/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati

e delle Divisioni della L.N.D.

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 29

Oggetto: 5 per mille 2011 – Modalità di iscrizione – Legge 26 febbraio 2011, n.10-
Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 9/E del 3 marzo 2011-

L’art. 2, comma 1 del decreto, cd. “milleproroghe”, n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 53/L alla G.U. n. 47 del stesso 26 febbraio, ha previsto, anche per il 2011, la possibilità per i contribuenti di destinare una quota, pari al 5 per mille dell’Irpef, a finalità di interesse sociale. L’ammontare globale dello stanziamento ammonta ad € 400 milioni, di cui 100 sono destinati alla ricerca ed all’assistenza concernente la sla (sclerosi amiotrofica).

La norma fa riferimento, per quanto attiene alle modalità attuative, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, con il quale vennero stabilite le modalità di iscrizione ed i criteri di ammissione al riparto per il 2010 per le diverse tipologie di soggetti beneficiari che, peraltro, erano gli stessi individuati per l’anno 2009, così come sono state confermate le procedure di ammissione e i requisiti che devono avere i soggetti rientranti nelle diverse tipologie di enti.

La disposizione contenuta nell’art. 2, comma 1 della legge n. 10/2011, si limita, pertanto, a disporre che i riferimenti dei singoli anni contenuti nel D.P.C.M. del 23 aprile 2010 vanno considerati aumentati di una annualità. Ne consegue che ove nel medesimo decreto del 23 aprile compare l’anno 2010, ai fini del 5 per mille 2011, deve intendersi l’anno 2011.

In base ai criteri stabiliti nel richiamato decreto del 23 aprile scorso, pertanto, **possono partecipare al riparto del cinque per mille per l'anno 2011, tra l'altro, le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività sociale.**

In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni sportive nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:

- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Le associazioni sportive dilettantistiche che possiedono i requisiti previsti possono presentare la propria domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate. Le procedure di iscrizione saranno attivate già dal prossimo 15 marzo.

La domanda va presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando il [relativo software](#), direttamente dai soggetti interessati se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati, utilizzando il [relativo modello - pdf](#).

Tra l'altro, il legale rappresentante firmatario della domanda deve dichiarare che:

- l'associazione rappresentata è costituita ai sensi dell'art. 90 della legge n. 282 del 2002;
- l'associazione possiede il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ed è iscritta nel Registro CONI al n.....;
- l'associazione è affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio;
- nell'organizzazione dell'associazione è presente il settore giovanile;
- l'associazione svolge in via prevalente attività di avviamento e formazione allo sport di giovani di età inferiore ai 18 anni.

L'iscrizione deve essere presentata, a pena di decadenza, in via telematica entro il **7 maggio 2011**.

Le domande pervenute oltre tale data o con modalità diversa da quella telematica non saranno accolte.

All'atto dell'iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l'avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda. La ricevuta contiene un avviso che segnala l'eventuale discordanza tra il nominativo del legale rappresentante firmatario della domanda e quello presente in Anagrafe Tributaria.

Sono tenuti a proporre la domanda per il 2011 anche coloro che hanno inviato la domanda per gli 2006, 2007, 2009 e 2010 ovvero che erano presenti nell'elenco trasmesso dal CONI per l'anno 2008.

L'Agenzia delle Entrate gestisce la procedura di iscrizione al riparto del 5 per mille delle associazioni sportive dilettantistiche ma la formazione degli elenchi delle associazioni stesse ammesse ed escluse dal beneficio è invece demandata al CONI.

L'Agenzia delle entrate cura la predisposizione dell'elenco e il **14 maggio 2011** pubblicherà sul proprio sito l'**elenco provvisorio** relativo alle associazioni sportive dilettantistiche.

Qualora emergano errori di iscrizione nell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche, il legale rappresentante dell'ente interessato può rivolgersi – direttamente ovvero mediante un proprio delegato – alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell'associazione.

Le richieste di correzione vanno inoltrate entro il **20 maggio 2011, presso la Direzione regionale delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione.** Una volta verificati gli eventuali errori, l'Agenzia provvederà a pubblicare, sul proprio sito, entro il **25 maggio successivo**, una versione aggiornata dell'elenco.

Una copia dell'elenco aggiornato delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al beneficio viene trasmessa al CONI, quale ente competente all'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive e all'effettuazione dei controlli.

Successivamente all'iscrizione nell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche, i legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'elenco aggiornato dovranno - entro il 30 giugno 2011 - spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione interessata, una [dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - pdf](#), attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione.

Per agevolare la compilazione e l'invio della dichiarazione sostitutiva la procedura telematica mette a disposizione il modello di dichiarazione sostitutiva già precompilato in alcuni campi con le informazioni fornite dagli interessati all'atto della iscrizione. Il contribuente deve completare la dichiarazione riempiendo i rimanenti campi richiesti..

Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2011 e la mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.

Si ricorda che le associazioni sportive dilettantistiche devono inviare le dichiarazioni sostitutive e copia del documento di identità all'Ufficio del CONI nel cui ambito si trova la sede legale dell'associazione.

Lo stesso Ufficio del CONI procede, entro il 31 dicembre 2011, ai controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni e i soggetti che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione negli elenchi, saranno esclusi dal riparto delle somme del 5 per mille e depennati dall'elenco con provvedimento formale del CONI.

L'elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio e quello dei soggetti esclusi, sono trasmessi dal CONI in via telematica all'Agenzia delle entrate **entro il 15 marzo 2012**. Entro la data del **31 marzo 2012** l'Agenzia delle entrate pubblica l'elenco dei soggetti ammessi nonché l'elenco dei soggetti esclusi dal riparto del 5 per mille.

Anche per il 2011 è previsto l'obbligo, per gli enti che hanno ricevuto il contributo del 5 per mille, di redigere un apposito e separato rendiconto – corredato da una relazione illustrativa – nel quale deve essere indicato in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite. *E' opportuno fare presente che, ai sensi dell'art. 12, comma 6 del D.P.C.M. 23 aprile 2010, le somme erogate quale contributo del 5 per mille non possono essere utilizzate per coprire le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del 5 per mille dell'Irpef, trattandosi di importi erogati per finalità di utilità sociale.*

La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo.

Il rendiconto deve essere separato e distinto da quelli eventualmente redatti per altri fini e deve permettere di verificare, in modo chiaro e trasparente, anche attraverso un'apposita relazione illustrativa, con quali modalità le somme ricevute siano state impiegate e quale sia stata la destinazione data alle stesse.

Per la redazione del documento il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha elaborato un modello di rendiconto che si compone di due parti e che è scaricabile sia dal sito del Ministero del lavoro (<http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/CinquePerMille/>), sia dal sito dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it>no profit>5 per mille).

Fermo restando l'obbligo per tutti i soggetti beneficiari di redigere il rendiconto, quelli che hanno percepito per l'anno 2008 un importo pari o superiore ad € 15.000 e per gli anni successivi un importo pari o superiore ad € 20.000, sono tenuti a trasmettere il rendiconto e la documentazione da allegare, salvati in formato pdf, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali **entro e non oltre i trenta giorni successivi al compimento dell'anno di riscossione dell'importo**. Il mancato o tardivo invio del rendiconto da parte dei soggetti obbligati, oltre beninteso l'assenza dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio, comporta il recupero del beneficio stesso e, nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci, la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria. Gli enti che hanno percepito importi inferiori ad € 15.000/20.000 se non ottemperano alla richiesta di trasmettere, ai fini di eventuali controlli, il rendiconto, soggiacciono alle stesse sanzioni.

Queste le scadenze del 5 per mille 2011 per le associazioni sportive dilettantistiche:

Termine per l'Invio telematico all'Agenzia delle entrate della domanda di iscrizione:	7 maggio 2011
Pubblicazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'elenco provvisorio:	14 maggio 2011
Termine per la correzione di errori di iscrizione nell'elenco :	20 maggio 2011
Pubblicazione dell'elenco aggiornato delle associazioni sportive iscritte al beneficio:	25 maggio 2011
Termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive da parte delle associazioni sportive agli uffici territoriali del CONI	30 giugno 2011
Termine dei controlli da parte del CONI sulle dichiarazioni sostitutive presentate dalle associazioni sportive	31 dicembre 2011
Trasmissione da parte del CONI all'Agenzia entrate dell'elenco delle associazioni sportive ammesse ed escluse dal beneficio:	15 marzo 2012
Pubblicazione da parte dell'Agenzia entrate dell'elenco delle associazioni sportive ammesse ed escluse dal beneficio:	31 marzo 2012

Ancora una volta, quindi, le associazioni sportive possono fruire di una possibilità di finanziamento attraverso i propri soci, simpatizzanti ed altri che vorranno inserire in calce alla loro dichiarazione dei redditi, nell'apposito riquadro del 5 per mille, il codice fiscale dell'associazione che intendono favorire. E' questa una opportunità che non va sottovalutata e che, anzi, le associazioni sportive, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, devono propagandare nel loro territorio.

A tale riguardo, come per il passato, il Centro Servizi della Lega è a disposizione delle associazioni, che hanno aderito o che aderiscono ai servizi offerti dal Centro stesso, per l'espletamento dei necessari adempimenti e per la trasmissione in via telematica delle domande d'iscrizione all'Agenzia delle entrate nonché per quelli legati alla redazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che dovrà essere compilata sul modello – pdf - ed inviata con raccomandata al CONI entro il prossimo 30 giugno.

Le associazioni, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, che hanno già aderito o intendono aderire al Centro Servizi della Lega Nazionale Dilettanti, e che chiedono di fruire del Centro stesso per l'invio telematico delle domande di iscrizione al 5 per mille all'Agenzia delle entrate, dovranno tempestivamente, tenuto conto che il termine ultimo dell'invio è fissato improrogabilmente al 7 maggio p.v., fornire i seguenti dati al Centro stesso:

- denominazione e ragione sociale dell'associazione;**
- indirizzo della sede sociale e comune, provincia e cap;**
- codice fiscale dell'associazione, numero di matricola di affiliazione e numero di iscrizione al registro CONI;**
- generalità, indirizzo e codice fiscale del legale rappresentante**
- dichiarazione firmata dal legale rappresentante che l'associazione è in possesso dei requisiti previsti per fruire del beneficio del 5 per mille.**

Si invitano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

IL SEGRETARIO
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio